SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 57/2021 – Modifiche alla Legge Regionale 18 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla"

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi di contesto e obiettivi dell'intervento

L'intervento legislativo è volto a modificare la l.r. 18 dicembre 2017, n. 38 avente ad oggetto "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.".

In particolare, le modifiche sono volte a prevedere:

- l'istituzione di registri regionali, anziché di un registro regionale unico, rispettivamente per i soggetti affetti dalla patologia della fibromialgia e per i soggetti affetti dalla patologia della sensibilità chimica multipla;
- l'istituzione del Comitato tecnico scientifico in cui vengono coinvolte, nella sua composizione, più figure professionali e con compiti specifici tra cui la predisposizione di linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti affetti dalle suddette patologie; l'elaborazione di proposte da presentare alla Giunta regionale per la individuazione e promozione della prevenzione delle complicanze delle patologie, in particolare nei luoghi di lavoro; la redazione di una relazione annuale sul monitoraggio delle patologie.

Analisi della Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

La proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga tematica e appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea, in particolare con quanto delineato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove prevede, nel titolo relativo alla sanità pubblica, che "Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana" (articolo 168).

Analisi della
compatibilità
dell'intervento
con il quadro normativo
nazionale e con i
principi
costituzionali

L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali; è diretto, infatti, ad assicurare una più ampia garanzia al diritto alla salute attraverso una serie di previsioni.

Tra le previsioni viene in evidenza la definizione, da parte del centro regionale di riferimento, del percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti affetti dalle suddette patologie, secondo le linee guida predisposte dal Comitato tecnico scientifico, al fine di garantire cure tempestive, idonee ed uniformi nella regione per i medesimi soggetti.

Pertanto l'intervento legislativo si pone in armonia con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela nelle sue diverse situazioni soggettive.

In ordine alla competenza legislativa regionale, la proposta di legge rientra nella

	materia della tutela della salute, e quindi nel potere legislativo concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'intervento legislativo è coerente, altresì, con il quadro normativo nazionale, nello specifico con l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a mente del quale spetta alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5 (Salute, ambiente e cultura), comma 1, ai sensi del quale "La Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.".
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge, avente ad oggetto la modifica della l.r. 38/2017, non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.